



***Associazione Nazionale Alpini***

SEZIONE DI BRESCIA

# REGOLAMENTO



Approvato  
Consiglio Direttivo Sezionale  
30/01/2025

Approvato  
Assemblea dei Delegati  
02/03/2025

Ratificato  
Consiglio Direttivo Nazionale  
12/04/2025





SEZIONE DI BRESCIA

# REGOLAMENTO SEZIONALE

(Articolo 24 dello Statuto)

Approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale del 30/01/2025

Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 02/03/2025

Ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 12/04/2025



## GENERALITA'

### Articolo 1

Il Regolamento stabilisce le norme relative alla vita della Sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.), che è una Associazione d'Arma fondata nel 1919; l'A.N.A. opera senza scopi di lucro anche nel volontariato.

La Sezione di Brescia dell'A.N.A., costituita il 14 novembre 1920, ha sede in Brescia, via Nikolajewka, 15.

La Sezione ha il compito di perseguire direttamente ed/o attraverso i Gruppi, gli scopi dell'Associazione nelle sue manifestazioni, iniziative e attività, in accordo con l'articolo 2 dello Statuto. Essendo senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.

### Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, quello del Gruppo è il Gagliardetto, e devono essere conformi ai modelli descritti negli allegati 2 e 3 dello statuto.

In ogni manifestazione a calendario in cui è presente il Vessillo, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale (in seguito denominato C.D.S.), i Capi Gruppo ed i soci hanno il dovere di presenziare; i Capi Gruppo inoltre hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto. Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal Consiglio Direttivo Nazionale (in seguito denominato C.D.N.) in apposita "libretta" (Cerimoniale A.N.A.) allegata al Regolamento Nazionale, nonché delle successive specifiche di attuazione di carattere sezioneale.

### Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni nazionali e a quelle indicate come sezionali, nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

Il Presidente Sezionale ed i Capi Gruppo decidono, rispettivamente per il Vessillo e per i Gagliardetti, quando farli intervenire a manifestazioni diverse da quelle previste al punto precedente, comunque nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), e ne designano l'alfiere.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente o da un Vicepresidente o da un Consigliere o dal Segretario Sezionale; in casi eccezionali, su incarico del Presidente, il Vessillo potrà essere scortato da un Capo Gruppo o da altro Socio.

I criteri d'intervento del Vessillo sono indicati nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente Regolamento.





## SOCI E AGGREGATI

### Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, deve essere redatta sul modulo fornito dalla Sezione e corredata dalla necessaria documentazione in copia di cui il Capo Gruppo attesta la conformità all'originale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale o partitica, nell'ambito dell'Associazione, nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi della propaganda anzidetta. Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata, su parere della Giunta di Scrutinio, dal C.D.S. che consegnerà al nuovo Socio la tessera associativa.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante Socio per iscritto. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N. Solo i Soci ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

### Articolo 5

Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, su proposta dei Gruppi interessati, sono iscritti senza la qualifica di socio ordinario, come "Aggregati" o, secondo quanto stabilito dall'articolo 8/ter del Regolamento nazionale, come Amici degli Alpini

La domanda di iscrizione ad Aggregato deve essere redatta su modulo fornito dalla Sezione e proposta da un Capo Gruppo e da altri due alpini, specificandone la motivazione. Gli Aggregati sono iscritti in un apposito albo, istituito entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, e custodito in anagrafe sezionele.

L'ammissione degli Aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. È possibile iscrivere un numero massimo di Aggregati pari al 30% dell'organico del Gruppo al momento della richiesta di iscrizione, contando solo i soci effettivi (Alpini); il numero, qualora non sia intero, verrà arrotondato per eccesso all'intero più vicino. Qualora un Gruppo abbia già raggiunto la quota massima, potrà richiedere l'iscrizione di ulteriori Aggregati solo se questi verranno inseriti nell'organico di specifiche attività sezionali (a titolo esemplificativo, Coro, Fanfara, Protezione Civile, GSA ecc.).



L'eventuale decisione di rigetto della domanda di ammissione degli Aggregati non deve essere motivata.

Gli Aggregati, pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Gli Aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino, né sfilare tra i Soci ordinari durante le manifestazioni; non hanno diritto di voto e non possono accedere a cariche elettive. L'attività degli Aggregati è limitata all'ambito del Gruppo di appartenenza. Qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal C.D.S. Su proposta del C.D.S. l'Assemblea Sezionale determina la quota annuale per gli Aggregati. Gli Aggregati godono delle medesime coperture assicurative dedicate ai soci ordinari.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione dell'Aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C.D.S.

#### **Articolo 6**

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli Alpini in servizio.

#### **Articolo 7**

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di socio ordinario o aggregato, oppure trasferirsi ad altra Sezione o Gruppo deve darne comunicazione tramite lettera al Capo Gruppo di origine; In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto all'iscrizione entro i termini stabiliti.

### **LA STRUTTURA DELLA SEZIONE**

#### **Articolo 8**

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto nazionale gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci o dei loro Delegati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a Socio;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, i compiti degli altri organismi interni alla Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.





## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 9

L'Assemblea dei Soci della Sezione o dei loro Delegati (in seguito denominata anche Assemblea) è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione. Di tale Assemblea sarà redatto verbale, che dovrà contenere i dati di cui all'articolo 25 dello Statuto.

L'Assemblea è convocata:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
  - il Presidente della Sezione e/o il C.D.S. lo ritengano necessario;
  - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
  - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 60 giorni dalla richiesta salvo che in questo periodo non sia già prevista l'Assemblea ordinaria e comunque non prima che siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi da quest'ultima.

La richiesta di convocazione di una Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto alla Segreteria Sezionale che provvederà a norma dell'articolo 32 dello Statuto. Il Presidente convoca l'Assemblea quando ne sia stata fatta richiesta firmata (con indicazione degli argomenti specifici da trattare) da almeno un quinto dei soci.

### Articolo 10

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso inviato tramite posta elettronica a tutti i Capi Gruppo utilizzando la casella mail istituzionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; la data dell'Assemblea ordinaria dovrà essere e comunicata, ove possibile, sul periodico sezionale.

L'avviso di convocazione deve riportare data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e l'elenco dei Soci che decadono dalle cariche elettive di competenza dell'Assemblea dei Delegati non più eleggibili, di quelli rieleggibili e di quelli rinunciatari. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, le Assemblee, in seconda convocazione, sono valide, qualunque sia il numero dei partecipanti.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle la proposizione, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.



## Articolo 11

Giusto quanto previsto dall'articolo 32 dello Statuto, le Assemblee dei Soci della Sezione, sia ordinarie che straordinarie, sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un Delegato ogni 20 Soci o frazione superiore a 10. I Gruppi che non raggiungono i 20 Soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere delegati all'Assemblea i membri del C.D.S., i Revisori dei Conti ed i candidati al Consiglio Sezionale.

Il Capo Gruppo, purché non incorra nell'esclusione di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e, nel caso egli sia il solo Delegato, da altro Socio del Gruppo. Gli altri Delegati sono nominati dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno. Ogni Delegato può rappresentare altri due Delegati del suo Gruppo, mediante delega scritta.

## Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria è convocata per:

1. discutere e deliberare:
  - a. la relazione morale del Presidente della Sezione;
  - b. il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa;
  - c. il bilancio preventivo;
  - d. le relazioni delle varie commissioni sezionali;
  - e. le quote sociali per l'anno successivo;
  - f. altri argomenti all'ordine del giorno.
2. prendere atto:
  - a. della relazione dei Revisori dei Conti.
  - b. della presentazione della Commissione Elettorale
3. eleggere:
  - a. il Presidente di Sezione
  - b. i Consiglieri Sezionali;
  - c. i Revisori dei Conti;
  - d. i componenti la Giunta di Scrutinio;
  - e. i Delegati all'Assemblea Nazionale (articolo 14 dello Statuto).

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto con dichiarazione del Presidente della medesima.





### Articolo 13

L'Assemblea dei Soci o dei loro Delegati, sia ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Per le nomine alle cariche sociali e per le decisioni riguardanti Soci ordinari o gli Aggregati si deve procedere con votazione per scheda segreta. In caso di parità, si procede al ballottaggio, sempre con votazione a scrutinio segreto.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE (C.D.S.)

### Articolo 14

Le cariche sociali, ad esclusione di quella di Presidente, sono elette a maggioranza relativa. Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di uno dei candidati, nel corso della medesima Assemblea, si procede al ballottaggio tra i due più votati. Nel caso di presenza di un unico candidato, si procederà comunque alla votazione a scrutinio segreto.

Il numero dei componenti il Consiglio è stabilito in venticinque; il loro mandato dura un triennio e non possono essere eletti per più di tre volte consecutive, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo articolo 15. Ogni anno devono essere rinnovati i Consiglieri in scadenza di mandato.

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della Giunta di Scrutinio, tre effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili a tempo indeterminato.

Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda alla elezione di un nuovo C.D.S.





## Articolo 15

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile al massimo per altre due volte anche non consecutive. L'alpino che abbia ricoperto in qualsiasi periodo, la carica per nove anni, anche non consecutivi, non potrà più essere rieletto Presidente. Potrà comunque continuare a ricoprire la carica di consigliere sezionale secondo quanto disposto dall'articolo 16. Il periodo trascorso alla presidenza della Sezione non deve essere conteggiato ai fini dell'anzianità di Consiglio.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento;
3. convoca e può presiedere le Assemblee;
4. provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.;
5. nomina fino a 4 Vicepresidenti, di cui uno con funzione di Vicepresidente Vicario;
6. presiede il Comitato di Presidenza;
7. convoca e presiede il C.D.S.;
8. convoca e presiede la Riunione dei Capi Gruppo;
9. è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
10. partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario Sezionale o del Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vicepresidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, può adottare ogni provvedimento necessario allo svolgimento delle attività Sezionali; appena possibile, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

## Articolo 16

Il C.D.S. detta le direttive generali per lo svolgimento della vita associativa, approva i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione, conferendo gli opportuni incarichi, disponendo, quando necessario, l'assunzione di personale, in conformità alla normativa vigente.



Il C.D.S. può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento della Sezione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato. Può inoltre assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del C.D.S.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e si riunisce di norma una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto:

1. il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
2. il Segretario sezionale,
3. il Tesoriere,
4. il Direttore Responsabile del periodico sezionale,
5. il Responsabile Operativo dell'unità di Protezione Civile,
6. i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
7. eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capo Gruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in segreteria.

Ogni Socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario della Sezione o del Tesoriere, (del Capo Gruppo se trattasi di Gruppo) i documenti contabili.

## Articolo 17

Il Presidente nomina i Vicepresidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti.

Il C.D.S. su proposta del Presidente, nomina un Segretario Sezionale, un Segretario del C.D.S. ed un Tesoriere che possono anche non essere Consiglieri e ne fissa i rispettivi compiti.

Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Segretario Sezionale ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto. Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica





### Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti da discutere. Ove possibile, le comunicazioni del Presidente vengono inserite nella lettera di convocazione della riunione del Consiglio che deve essere inviata via e-mail almeno 6 giorni prima.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore. Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che, in casi particolarmente delicati, la votazione avvenga a scrutinio segreto.

### Articolo 19

Il Consigliere che non intervenga a tre riunioni consecutive, senza preavviso inviato via mail o messaggio alla segreteria sezionale almeno un'ora prima della riunione, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato. Il consigliere con l'incarico di capozona che intervenga a meno di 5 riunioni in un anno, viene destituito da tale incarico; la titolarità della zona verrà assunta da un altro consigliere della medesima zona (se disponibile); in caso contrario la zona verrà aggregata temporaneamente ad un'altra con decisione del CDS.

Il consigliere che non interviene a 6 riunioni in un anno, verrà considerato decaduto, anche se tutte le sue assenze fossero giustificate.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da chi nella precedente Assemblea dei Soci o dei loro Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Ove ciò non sia possibile il Consigliere cessato sarà sostituito nella successiva Assemblea. Il Consigliere sostituito in ogni caso assume l'anzianità di carica del sostituito.

### Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento delle sue sedute. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare. I Consiglieri riferiscono ai Gruppi le decisioni prese dal CDS. I consiglieri hanno sempre il diritto di intervenire in consiglio; chi non fa parte del CDS può intervenire solo se autorizzato dal presidente.





## INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE CARICHE

### Articolo 21

Ogni carica sezionale, con l'esclusione di quella di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno tre anni consecutivi di iscrizione hanno diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

### Articolo 22

Come previsto dall'articolo 8/bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono incompatibili. La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il Socio che riveste le cariche associative di Presidente Sezionale, Consigliere Sezionale, Revisore dei Conti e Capo Gruppo la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche associative di cui sopra.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente Sezionale, Consigliere Sezionale, Revisore dei Conti e Capo Gruppo deve dare le dimissioni da detta carica. Chiunque accetti le predette candidature, oppure incarichi pubblici politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale e provinciale, non può candidarsi per l'elezione alla carica di Presidente Sezionale, di Consigliere Sezionale o Revisore dei Conti e Capo Gruppo prima che sia decorso un periodo di almeno un anno dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente Sezionale.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

La carica di Capo Gruppo è incompatibile con quella di Sindaco.

## ACCESSO ALLE CARICHE SEZIONALI

### Articolo 23

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.



## Articolo 24

Le proposte di una nuova candidatura alle cariche Sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria della Sezione corredate dal nulla osta del rispettivo Capo Gruppo e, per conoscenza, al proprio Capozona, entro il 30 settembre dell'anno precedente il rinnovo del C.D.S. Entro il 30 novembre, i Capizona convocano le rispettive riunioni di zona e i Capi Gruppo deliberano a maggioranza semplice le candidature.

La Segreteria entro il 10 dicembre trasmette le candidature alla Commissione Elettorale per l'adempimento di quanto prescritto dal successivo articolo 25.

I consiglieri e il Presidente in scadenza di mandato, ma rieleggibili, danno comunicazione della propria disponibilità a proseguire nell'incarico solo alla segreteria, entro il 30 novembre.

La commissione elettorale esprime il proprio nullaosta entro il 31 gennaio dell'anno del rinnovo del C.D.S.

Qualora alla Segreteria non pervengano proposte in numero sufficiente, il Presidente Sezionale convoca d'ufficio i Responsabili di Zona. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S. provvede con propria decisione.

## Articolo 25

Nel corso dell'Assemblea viene presentata la Commissione Elettorale. Essa è composta da 7 (sette) Soci, 4 (quattro) nominati dal Consiglio Sezionale, con l'esclusione dei Consiglieri in carica e 3 (tre) dalle Macrozone. Ogni Macrozona nomina il proprio candidato avendolo già preventivamente individuato nelle Riunioni di Zona.

Le Macrozone sono così composte:

Macrozona 1: Zone A-B-C-D-P (città e Val Trompia)

Macrozona 2: Zone H-I-L-M-N-R (Bassa Bresciana e Garda)

Macrozona 3: Zone E-F-G-O-S (Sebino e Franciacorta)

I nominati restano in carica per tre anni consecutivi e sono ripresentabili per tre mandati.

Tale Commissione ha il compito di operare una valutazione preventiva sulla sussistenza di tutti i requisiti formali in capo ai candidati consiglieri e ai candidati alla presidenza della Sezione. La Commissione elettorale potrà, se necessario, riferire al Presidente eventuali perplessità o fattori che richiedessero approfondimenti e verifiche. Il Presidente, in accordo con il C.D.P. potrà richiedere un colloquio con il candidato. La commissione elettorale entro il 31 gennaio comunica alla segreteria l'esito delle proprie valutazioni e informa il C.D.S. dell'avvenuta formazione della lista ufficiale dei candidati.





Elezione dei consiglieri in scadenza:

La scheda elettorale reca in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi, indicandone anche il Gruppo di provenienza e la zona. I Delegati votano tracciando una croce sui nomi dei candidati prescelti, in quantità pari o inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'espressione di preferenze in eccesso ai posti vacanti comporterà la nullità della scheda. La scheda riconsegnata senza espressione di alcuna preferenza è considerata nulla.

Elezione del Presidente:

La scheda riporta i nomi dei candidati. I Delegati esprimono la preferenza tracciando una croce sul nome del candidato prescelto. La scheda riconsegnata senza espressione di alcuna preferenza, o barrando più di un candidato, è considerata nulla. Giusto quanto precisato all'articolo 14 nel caso di presenza di un unico candidato, si procederà comunque alla votazione a scrutinio segreto.

Chi intende presentare la propria candidatura a Presidente sezione, deve avere ricoperto per almeno un mandato la carica di consigliere.

Lo scrutinio delle schede ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. Il fac-simile della scheda di votazione per il rinnovo del C.D.S. e, quando necessario, per l'elezione del Presidente, è inviato, a cura della Segreteria Sezione, ai Capi Gruppo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva. Il fac-simile delle schede di votazione è inserito nel presente Regolamento come allegato "C".

## SUDDIVISIONE DELLA SEZIONE IN ZONE

### Articolo 26

Per meglio perseguire gli scopi associativi, Gruppi sono raggruppati in Zone. Ogni zona è rappresentata da un consigliere responsabile (Capozona) che:

1. coordina le attività dei Gruppi;
2. promuove la formazione di nuovi Gruppi e assiste quelli in difficoltà;
3. promuove le manifestazioni zonali e interzonali;
4. dà attuazione alle direttive del CDS per un migliore svolgimento della vita associativa;
5. riporta al CDS le richieste, le problematiche, le proposte e i suggerimenti dei Gruppi;
6. Raccoglie e presenta alla riunione le richieste di candidatura alle cariche sezionali, chiedendone l'approvazione



Le Zone attualmente costituite sono quelle di cui all'allegato "B", che fa parte integrante del presente Regolamento. Il numero e la composizione delle Zone possono essere modificati con semplice decisione del C.D.S.

Le zone che non hanno espresso alcun consigliere, o il cui candidato non sia stato eletto, devono nominare, nel corso della prima riunione di zona utile dopo l'Assemblea dei Soci, un Coordinatore che resterà in carica fino all'Assemblea dei Delegati dell'anno successivo.

Il Coordinatore di zona:

1. Affianca il Consigliere di riferimento;
2. Convoca, d'accordo con il Responsabile di Zona, le riunioni, e ne concorda l'ordine del giorno;
3. Verifica con assiduità e continuità l'andamento dei Gruppi della sua Zona, e ne riferisce eventuali problemi, proposte, richieste al Capozona
4. Aggiorna i Capi Gruppo sulle manifestazioni a calendario, ne sollecita la partecipazione, riferisce di eventuali variazioni o appuntamenti non programmati;
5. Partecipa, senza diritto di voto, al C.D.S.

I Capi Gruppo di una zona già rappresentata dal proprio Capozona, potranno, se lo desiderano, istituire comunque la figura del Coordinatore

## Articolo 27

Ogni Zona, tramite il Capozona o il Coordinatore, può inoltrare proposte alla Sezione. Il Capozona potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di un Capo Gruppo o di un Socio ordinario della Zona stessa, scelto di volta in volta o a tempo determinato.

Sono previste almeno tre riunioni annuali delle quali dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni Capo Gruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni di zona dovranno essere convocate almeno 15 giorni prima, dando avviso ai Capi Gruppo tramite mail, telefono o con ogni altro mezzo di informazione che sia stato autorizzato dai partecipanti alla riunione. La convocazione dovrà contenere anche l'ordine del giorno.

I capizona di zone contigue possono accordarsi per tenere riunioni congiunte qualora questo non pregiudichi il loro regolare svolgimento e se il numero di alpini presenti non crei difficoltà di gestione della riunione



## GLI ALTRI ORGANI DELLA SEZIONE

### Articolo 28

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente Assemblea Sezionale.

### Articolo 29

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea Sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

### Articolo 30

La Giunta di Scrutinio, composta da tre membri coordinati da un Consigliere incaricato dal C.D.S., ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti e di redigere la conseguente proposta da sottoporre al C.D.S.

Le domande sono esaminate, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo, ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S.

La Giunta di Scrutinio istruisce anche la pratica di accettazione dell'iscrizione degli Aggregati e degli Amici degli Alpini, predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza.

In assenza di uno dei suoi componenti, la Giunta di Scrutinio dovrà essere reintegrata alla prima Assemblea dei Soci o dei loro Delegati ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituito.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

### Articolo 31

Il Collegio dei Probiviri viene istituito nell'ambito della Sezione ed ha le seguenti funzioni:

1. dirimere in prima istanza, dopo aver ascoltato le parti interessate, gli attriti e gli eventuali motivi di malumore o di incomprensione sorti nell'ambito di ciascun Gruppo, nei rapporti fra i singoli Gruppi e nei rapporti fra i Gruppi od i Soci e la Sezione;





2. comunicare, in caso di insuccesso, la controversia agli organi preposti dall'articolo 38 bis dello Statuto affinché procedano nei termini di cui all' articolo 39 dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Alpini iscritti alla Sezione di Brescia, in regola con il tesseramento, che non rivestano cariche sociali in ambito associativo, che godano di stima consolidata nei Gruppi, che partecipino con continuità alle attività associative e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'A.N.A. di almeno dieci anni.

Il Collegio viene nominato dal C.D.S. dietro indicazione del Presidente, dopo aver valutato informalmente le indicazioni ricevute a tale scopo; rimane in carica per tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata, per un numero indeterminato di volte.

I membri del Collegio eleggono nel loro ambito un Presidente che ne coordina l'attività ma il cui voto vale quanto quello degli altri membri.

### Articolo 32

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere approvati dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezione Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

## I GRUPPI

### Articolo 33

La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente Sezionale da chi ne ha l'iniziativa ed abbia raccolto l'adesione del numero minimo di Soci previsto dall'articolo 27 dello Statuto. I Gruppi sono articolazioni della Sezione e sono dotati di autonoma legittimazione negoziale, patrimoniale, finanziaria e fiscale: La Sezione non risponde delle obbligazioni contratte dai Gruppi anche se preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

### Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo (direttamente o tramite il Consiglio) ed un Consiglio di Gruppo composto da un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso, di norma un consigliere ogni 10 - 15 Soci, con minimo 5 consiglieri per Gruppi piccoli (es. 30 Soci) e un massimo di 25 consiglieri per Gruppi numerosi (es. 300 Soci). Comunque l'Assemblea di Gruppo prima di procedere alla votazione, fissa il numero dei componenti del Consiglio che dev'essere dispari.





Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

La carica di Capo Gruppo è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale od ogni altra carica Sezionale.

### **Articolo 35**

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 15 febbraio del successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il responsabile di Zona per:

1. deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
2. determinare la quota associativa per l'anno successivo;
3. discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
4. eleggere le cariche sociali di Gruppo.
5. nominare tra i Soci del Gruppo i Delegati per l'Assemblea Sezionale

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito. Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, possono sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

### **Articolo 36**

L'Assemblea di Gruppo, oltre a quanto previsto all'articolo 34, viene convocata qualora il Capo Gruppo lo ritenga opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente Sezionale, specificandone i motivi. Nel caso in cui siano i Soci a richiederla, la riunione deve tenersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente questo termine, la convocazione verrà fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

### **Articolo 37**

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto o tramite e-mail inviato a tutti i Soci e, per conoscenza, al Presidente Sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione, all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette alla segreteria sezionale entro il 15 febbraio di ogni anno la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché, quando variato, l'elenco delle cariche Sociali del Gruppo.



### Articolo 38

Alla prima riunione successiva all'Assemblea dei Soci o dei loro Delegati, il C.D.S. può stabilire la Zona di appartenenza di ogni Gruppo e nomina il relativo Consigliere responsabile con decisione propria. Se la zona non fosse rappresentata da alcun consigliere, questa nomina un suo coordinatore secondo quanto disposto dall'articolo 26.

### Articolo 39

Entro il 31 marzo di ogni anno i Capi Gruppo devono consegnare alla Segreteria Sezionale l'ultimo elenco dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituendo inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldando l'importo dovuto. Le nuove iscrizioni si accettano fino al 30 settembre.

### Articolo 40

L'attività del Gruppo è ispirata agli articoli 1 e 2 dello Statuto Nazionale ed è soggetta al controllo del C.D.S. che potrà, dopo comprovata motivazione e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, esonerare dall'incarico il Capo Gruppo ed altri eventuali Consiglieri, nominando in loro sostituzione un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato, come da articolo 30 dello Statuto.

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

Nello svolgimento dell'attività sociale i Gruppi, in mancanza di normative specifiche, dovranno per analogia applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

## LE COMMISSIONI SEZIONALI

### Articolo 41

Il periodico della Sezione è "OCIO A LA PENA" (nel seguito indicato anche come "giornale sezionale").

È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile.

All'inizio dell'anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Direzione. Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Direzione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:





1. dietro sua espressa richiesta;
2. quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.S. quando non sia Consigliere.

Il giornale sezionale, il cui costo di abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene continuata per tutto l'anno successivo).

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

## Articolo 42

Ai sensi dello Statuto è costituita in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile che può essere formata sia da soci ordinari, che da Aggregati o amici degli alpini, purché iscritti nell'apposto albo sezionale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. In tale ambito non si applica la soglia massima riferita all'aliquota degli Aggregati prevista all'articolo 5.

L'Unità di P.C. fa capo al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed è inquadrata nella Protezione Civile ANA del II Raggruppamento. Il suo funzionamento è disciplinato con appositi Regolamenti interni.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo non vincolante del C.D.S., il coordinatore dell'Unità di Protezione Civile che in caso di necessità e a seconda delle esigenze nomina i referenti per gli interventi richiesti. Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile, il Presidente Sezionale e il Coordinatore sono responsabili del funzionamento dell'Unità di P.C.

Quando non sia anche Consigliere, il Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

## Articolo 43

L'attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto. Nell'ambito della Sezione è costituito il Coro Sezionale, dotato di proprio statuto, che può essere formato sia da soci ordinari, che da Aggregati, purché iscritti nell'apposto albo sezionale di cui all'articolo 5.

In tale ambito non si applica la soglia massima dell'aliquota degli Aggregati prevista all'articolo 5.

Il Coro deve regolare il proprio funzionamento con un Regolamento interno approvato dal C.D.S. Il Coro deve avere un proprio direttivo eletto secondo le modalità dettate dal proprio Regolamento; il direttivo è formato, oltre che dal responsabile, da almeno 3 consiglieri di cui uno con la funzione di





Vice Responsabile e da un segretario. Il direttivo deve essere sempre comunque composto esclusivamente da soci ordinari.

Il Coro sezionale è denominato Coro "Alte Cime" e il suo Presidente cura i rapporti con il C.D.S. I rapporti tra la Sezione, il Coro Sezionale ed i Cori facenti riferimento ai Gruppi sono disciplinati tramite il Consigliere Sezionale di riferimento, da appositi Regolamenti approvati dal C.D.S.

#### Articolo 44

L'attività delle Fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto. È costituita una Fanfara Sezionale, che può essere formata sia da soci ordinari, che da Aggregati, purché iscritti nell'apposto albo sezionale di cui all'articolo 5. In tale ambito non si applica la soglia massima riferita all'aliquota degli Aggregati prevista all'articolo 5.

La Fanfara deve regolare il proprio funzionamento con un Regolamento interno approvato dal C.D.S. La Fanfara deve avere un proprio direttivo eletto secondo le modalità dettate dal proprio Regolamento; il direttivo è formato, oltre che dal responsabile, da almeno 3 consiglieri di cui uno con la funzione di Vice Responsabile e da un segretario. Il direttivo deve essere sempre comunque composto esclusivamente da soci ordinari.

Il Presidente della Fanfara cura i rapporti con il C.D.S. I rapporti tra la Sezione, la Fanfara Sezionale e le Fanfare facenti riferimento ai Gruppi sono disciplinati, tramite il Consigliere Sezionale di riferimento, da appositi Regolamenti approvati dal C.D.S.

#### Articolo 45

Nell'ambito della Sezione è costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo ai Gruppi della Sezione. Il G.S.A. può essere formato sia da soci ordinari, che da Aggregati, purché iscritti nell'apposto albo sezionale di cui all'articolo 5.

Non è prevista una soglia massima di Aggregati di cui all'art. 5, ma i responsabili delle diverse discipline devono essere esclusivamente soci ordinari. Qualora il G.S.A. non sia in grado di trovare un responsabile alpino in relazione ad una particolare disciplina sportiva, non sarà possibile organizzare la relativa gara sezionale. Per la redazione delle classifiche delle gare, separate per Alpini e aggregati, il GSA adegua il proprio regolamento, facendone approvare le modifiche al C.D.S.

Il C.D.S. nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. ed il coordinamento dei G.S.A.

I rapporti tra la Sezione ed i G.S.A. sono disciplinati, tramite il Consigliere Sezionale di riferimento, da Regolamenti approvati dal C.D.S.



#### **Articolo 46**

L'Unità di Protezione Civile, il Coro, la Fanfara, il Coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) ed eventuali altre realtà che dovessero costituirsi nell'ambito della Sezione, non hanno autonomia amministrativa e sono gestiti mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale. Tutte le realtà della Sezione (Volontari di Protezione Civile, Componenti del Coro, della Fanfara, del G.S.A., etc.) devono essere formate da Soci ordinari o aggregati in regola con il rispettivo Tesseramento Annuale, secondo quanto disposto dai relativi articoli del presente Regolamento.

#### **Articolo 47**

La Sezione riconosce eventuali Gruppi storici o Formazioni di rievocazione storica che facciano richiesta di affiliazione. Le modalità di affiliazione, la loro attività e la partecipazione del Gruppo storico a manifestazioni sezionali e di Gruppo, sono regolate dalla delibera del C.D.N. del 18 marzo 2023.

### **LA SEDE SEZIONALE**

#### **Articolo 48**

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con la Sede Nazionale A.N.A. che è la proprietaria dell'unità immobiliare sede della Sezione. La Sezione utilizza i locali in forza di convenzione di comodato d'uso appositamente stipulata. Copia della convenzione è conservata in segreteria sezionale.

Al fine di rendere disponibili i locali della sede sezionale per l'attività associativa, il C.D.S. attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della sede. L'uso dei locali della sede è stabilito dal C.D.S. ed è disciplinato dal Consigliere Sezionale di riferimento. I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

### **SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI GRUPPI**

#### **Articolo 49**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea Straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo. Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o per delega,



almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali beni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

Gli emblemi, Vessilli della Sezione e Gagliardetti dei Gruppi, in caso di scioglimento, dovranno essere depositati rispettivamente presso la Sede Nazionale e Sezionale.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 50

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente Regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

### Articolo 51

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.



## ALLEGATO "A"

### VESSILLO SEZIONALE

Il Vessillo della Sezione di Brescia partecipa, con la scorta del Presidente o di un Vicepresidente o di un Consigliere delegato dal Presidente:

- a. alle manifestazioni di carattere nazionale, sezionale e di Gruppo inserite nel calendario ufficiale predisposto e diffuso entro il 30 novembre di ogni anno
- b. alle manifestazioni indette da Istituzioni, enti pubblici e/o privati in occasioni di festività, ricorrenze nazionali e/o internazionali, purché le celebrazioni non contrastino con lo spirito dell'articolo 2 dello Statuto e dopo averne valutata l'opportunità in C.D.S. o C.D.P;
- c. alle manifestazioni delle Associazioni combattentistiche e d'Arma.

Solo in casi eccezionali, il Vessillo può essere affidato anche ai Capi Gruppo che ne facciano espressa richiesta, per fondate motivazioni. Essi se ne assumono la piena responsabilità per un uso dignitoso e decoroso.

Il Vessillo partecipa inoltre all'estremo saluto di:

- a. Presidente Nazionale;
- b. Presidenti della Sezione, componenti del C.D.S. e Capi Gruppo in carica;
- c. Consigliere Nazionale rappresentante delle tre Sezioni Bresciane e Presidenti delle Sezioni di Salò e Vallecamonica;
- d. Alpini che abbiano ricoperto incarichi sopraccitati o che meritino tale presenza in riconoscimento di particolari servizi resi all'A.N.A.;
- e. su richiesta dei Capi Gruppo alle esequie dei Reduci Alpini di tutti i Fronti purché iscritti all'A.N.A.;

Il Vessillo potrà presenziare anche ad altre manifestazioni annuali purché:

- 1. siano promosse da almeno tre Gruppi appartenenti a due zone diverse;
- 2. siano previsti l'Alzabandiera, la cerimonia dell'Onore ai Caduti e la Santa Messa in suffragio.

Il Vessillo dovrà essere scortato dal capozona di riferimento o da un altro consigliere incaricato.





## ALLEGATO "B"

### Zone di appartenenza dei Gruppi e Macrozone

MACROZONA 1: ZONE A - B - C - D - P (BRESCIA E VAL TROMPIA)

A	1	BRESCIA-CENTRO
	2	BADIA
	3	CHIESANUOVA
	4	LAMARMORA
	5	FORNACI
	6	SAN FRANCESCO
	7	VOLTA
	8	BUFFALORA - BETTOLE
	9	MOMPIANO
	10	S.EUFEMIA D.FONTE
	11	S.POLO
	12	BOTTONAGA
	13	VILLAGGIO SERENO
	14	FIUMICELLO

C	1	BRIONE
	2	COGOZZO
	3	GARDONE VAL TROMPIA
	4	GOMBIO
	5	POLAVENO
	6	PONTE ZANANO
	7	S.GIOVANNI DI POLAVENO
	8	SAREZZO
	9	VILLA CARCINA
	10	ZANANO

P	1	LUMEZZANE PIEVE
	2	LUMEZZANE S.A.
	3	LUMEZZANE S.S.

B	1	BOVEZZO
	2	CAINO
	3	COLLEBEATO
	4	CONCESIO
	5	COSTORIO
	6	NAVE
	7	CORTINE DI NAVE
	8	S. VIGILIO
	9	VILLAGGIO PREALPINO

D	1	BOVEGNO
	2	BROZZO
	3	CESOVO
	4	COLLIO
	5	IRMA
	6	LAVONE
	7	LODRINO
	8	MAGNO DI BOVEGNO
	9	MARCHENO
	10	MARMENTINO
	11	PEZZAZE
	12	PEZZORO
	13	S.COLOMBANO
	14	TAVERNOLE - CIMMO



MACROZONA 2: ZONE H - I - L - M - N - R (BASSA BRESCIANA E GARDA)

H	1	AZZANO MELLA
	2	BRANDICO
	3	CAPRIANO D/COLLE
	4	CASAGLIA
	5	CASTEL MELLA
	6	COMEZZANO CIZZAGO
	7	CONIOLO
	8	CORTICELLE
	9	DELLO
	10	LOGRATO MACLODIO
	11	MAIRANO
	12	ORZINUOVI
	13	POMPIANO
	14	RONCADELLE
	15	SAN PAOLO
	16	TORBOLE CASAGLIA
	17	TRAVAGLIATO
	18	TRENZANO

N	1	BAGNOLO MELLA
	2	BORGOSATOLLO
	3	FLERO
	4	LENO
	5	MANERBIO
	6	MONTIRONE
	7	PONCARALE
	8	S.ZENO NAVIGLIO

R	1	GAMBARA
	2	GOTTOLENGO
	3	PAVONE MELLA
	4	PONTEVICO
	5	PRALBOINO
	6	QUINZANO D'OGGIO
	7	VEROLANUOVA

I	1	ACQUAFREDDA
	2	CALVISANO
	3	CARPENEDOLO
	4	CASTENEDOLO
	5	GHEDI
	6	ISORELLA
	7	MONTICHIARI
	8	REMEDELLO SOPRA
	9	VISANO

L-M	1	CILIVERGHE
	2	BEDIZZOLE
	3	BOTTICINO MATTINA
	4	BOTTICINO SERA
	5	CAIONVICO
	6	CALCINATELLO
	7	CALCINATO
	8	LONATO
	9	MAZZANO
	10	MOLINETTO
	11	NUVOLENTI
	12	NUVOLERA
	13	PADENGHE
	14	PAITONE
	15	REZZATO
	16	SERLE
	17	VIRLE TREPONTI



MACROZONA 3 ZONE: E - F - G - O - S (SEBINO E FRANCIACORTA)

E	1	BORGONATO
	2	CLUSANE
	3	COLOMBARO
	4	FANTECOLO
	5	NIGOLINE
	6	PROVAGLIO D'ISEO
	7	PROVEZZE
	8	TIMOLINE

F	1	BERLINGO-BERLINGHETTO
	2	BORNATO
	3	CALINO
	4	CASTELCOVATI
	5	CASTREZZATO
	6	CAZZAGO S. MARTINO
	7	COCCAGLIO
	8	LODETTO
	9	OSPITALETTO
	10	PEDROCCA
	11	ROVATO

S	1	ISEO
	2	MARONE
	3	MONTE ISOLA
	4	PILZONE
	5	SALE MARASINO
	6	SULZANO
	7	VELLO
	8	ZONE

G	1	ADRO
	2	CAPRIOLO
	3	CHIARI
	4	COLOGNE
	5	ERBUSCO
	6	PALAZZOLO
	7	PARATICO
	8	PONTOGLIO
	9	ROCCAFRANCA
	10	RUDIANO
	11	S.PANCRAZIO
	12	TORBIATO ADRO
	13	URAGO D'OGGIO
	14	VILLA PEDERGNANO
	15	ZOCCO - SPINA



O	1	CAMIGNONE
	2	CASTEGNATO
	3	CELLATICA
	4	GUSSAGO
	5	MONTEROTONDO
	6	MONTICELLI BRUSATI
	7	OME
	8	PADERNO
	9	PASSIRANO
	10	RODENGO SAIANO

2006





## ALLEGATO "C"

### Fac-simile delle schede elettorali

 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - SEZIONE DI BRESCIA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI N. 8 CONSIGLIERI SEZIONALI				
N.	VOTO	COGNOME NOME	GRUPPO DI APPARTENENZA	ZONA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Il Delegato può esprimere la propria preferenza segnando una X nelle caselle della colonna "voto". <b>Si possono esprimere al massimo 8 preferenze</b>				
<i>Esempio di votazione</i>				
4		Rossi Mario	Gruppo di xxxxxx	
5		Bianchi Giuseppe	Gruppo di xxxxxx	





 <b>ASSEMBLEA DEI DELEGATI - SEZIONE DI BRESCIA</b> <b>SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL</b> <b>PRESIDENTE SEZIONALE</b>		
N.	VOTO	COGNOME NOME
1		
2		
3		
4		
<p>Il Delegato può esprimere la propria preferenza segnando una X nelle caselle della colonna "voto".</p> <p><b>E' possibile esprimere una sola preferenza</b></p> <p><i>Esempio di votazione</i></p>		
4		Rossi Mario
5		Bianchi Giuseppe



## ALLEGATO "D"

### Il Gagliardetto

Il Gagliardetto è il simbolo del Gruppo. Deve avere le caratteristiche indicate dall'allegato 3 dello Statuto Nazionale. Il gagliardetto è tenuto dall'alfiere designato dal consiglio del Gruppo e partecipa alle manifestazioni A.N.A. di carattere sezione e di Gruppo inserite a calendari. Può partecipare inoltre alle manifestazioni indette da istituzioni, enti pubblici e/o privati in occasione di festività nazionali e/o internazionali purché le celebrazioni non contrastino con lo spirito dell'articolo 2 dello Statuto. Partecipa anche alle manifestazioni delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

Il gagliardetto deve partecipare inoltre alle esequie di:

1. Presidente sezione;
2. Consiglieri sezionali in carica;
3. Alpini che abbiano ricoperto incarichi sopracitati o che meritano tale presenza in riconoscimento di particolari servizi resi all'Associazione;
4. Reduci Alpini di tutti i fronti, purché in ordine col tesseramento;
5. Alpini iscritti in Gruppi della stessa zona.

Di norma il Gagliardetto non presenzierà alle esequie di Alpini che NON HANNO VOLUTO ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE o che non sono in regola col tesseramento.

Il gagliardetto, in quanto tenuto "a battesimo" dalla madrina del Gruppo, deve partecipare alle esequie di quest'ultima.

La partecipazione del gagliardetto alle esequie degli Aggregati ed amici è regolata dal Cerimoniale Nazionale del 2014.





## Sommario

GENERALITA' .....	2
Articolo 1 .....	2
Articolo 2 .....	2
Articolo 3 .....	2
SOCI E AGGREGATI .....	3
Articolo 4 .....	3
Articolo 5 .....	3
Articolo 6 .....	4
Articolo 7 .....	4
LA STRUTTURA DELLA SEZIONE .....	4
Articolo 8 .....	4
L'ASSEMBLEA DEI SOCI .....	5
Articolo 9 .....	5
Articolo 10 .....	5
Articolo 11 .....	6
Articolo 12 .....	6
Articolo 13 .....	7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE (C.D.S.) .....	7
Articolo 14 .....	7
Articolo 15 .....	8
Articolo 16 .....	8
Articolo 17 .....	9
Articolo 18 .....	10
Articolo 19 .....	10
Articolo 20 .....	10
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE CARICHE .....	11
Articolo 21 .....	11
Articolo 22 .....	11
ACCESSO ALLE CARICHE SEZIONALI .....	11
Articolo 23 .....	11
Articolo 24 .....	12
Articolo 25 .....	12



SUDDIVISIONE DELLA SEZIONE IN ZONE .....	13
Articolo 26 .....	13
Articolo 27 .....	14
GLI ALTRI ORGANI DELLA SEZIONE .....	15
Articolo 28 .....	15
Articolo 29 .....	15
Articolo 30 .....	15
Articolo 31 .....	15
Articolo 32 .....	16
I GRUPPI .....	16
Articolo 33 .....	16
Articolo 34 .....	16
Articolo 35 .....	17
Articolo 36 .....	17
Articolo 37 .....	17
Articolo 38 .....	18
Articolo 39 .....	18
Articolo 40 .....	18
LE COMMISSIONI SEZIONALI .....	18
Articolo 41 .....	18
Articolo 42 .....	19
Articolo 43 .....	19
Articolo 44 .....	20
Articolo 45 .....	20
Articolo 46 .....	21
Articolo 47 .....	21
LA SEDE SEZIONALE .....	21
Articolo 48 .....	21
SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI GRUPPI .....	21
Articolo 49 .....	21
DISPOSIZIONI FINALI .....	22
Articolo 50 .....	22
Articolo 51 .....	22
ALLEGATO "A" .....	23
VESSILLO SEZIONALE .....	23
ALLEGATO "B" .....	24
Zone di appartenenza dei Gruppi e Macrozone .....	24





ALLEGATO "C".....	27
Fac-simile delle schede elettorali.....	27
ALLEGATO "D".....	29
Il Gagliardetto.....	29





*Associazione Nazionale Alpini*

Via Nikolajewka, 15 - 25133 Brescia  
Tel. 030 2003976 - E-Mail: [brescia@ana.it](mailto:brescia@ana.it)  
[www.anabrescia.it](http://www.anabrescia.it)